



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
compravendita di azioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
- Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -

R.G.N. 16140/03

Cron. 12684

Rep. 3364

Ud. 15/03/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 12684/07

sul ricorso proposto da:

**FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI
SERVIZI S.P.A., in persona del Dirigente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso l'avvocato RENZO RISTUCCIA, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO
SPADA, giusta mandato in calce al ricorso;**

- ricorrente -

contro

**ITINERA FINANZIARIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in persona
del Liquidatore pro tempore, TODINI COSTRUZIONI
GENERALI S.P.A. in persona del Vice Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA C.**

2007

427



MONTEVERDI 16, presso l'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che
le rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1627/03 della Corte d'Appello di
ROMA, depositata il 01/04/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2007 dal Consigliere Dott. Francesco
FELICETTI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato SPADA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'avvocato RUGGIERI, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 La Iritecna s.p.a., incorporante di Italstat
s.p.a. ed attualmente incorporata da Fintecna s.p.a.,
nella sua qualità di alienante, in favore di Todini
Costruzioni Generali s.p.a. e Itinera Finanziaria
s.p.a., di due pacchetti di 221.425 azioni ciascuno
della Pavimental s.p.a., al prezzo unitario di lire
19.453, con citazione 1 marzo 1994, conveniva dinanzi
al tribunale di Roma la Todini Costruzioni Generali



s.p.a. e l' Itinera Finanziaria s.p.a., chiedendo che fossero condannate a pagare un'integrazione di prezzo delle azioni, secondo quanto stabilito dagli accordi fra di esse intervenuti, oltre accessori. Le società convenute si costituivano eccependo l'esistenza di una clausola compromissoria, per cui la questione doveva essere devoluta ad un arbitrato. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda e proponevano domanda riconvenzionale per la restituzione di somme pagate a titolo d'imposta. Il tribunale, ritenendo che l'eccezione di compromesso non potesse essere accolta per essere stata proposta una domanda riconvenzionale non subordinata espressamente al suo accoglimento, decideva la causa nel merito, accogliendo la domanda principale e rigettando la riconvenzionale. Le società convenute proponevano appello dinanzi alla Corte di appello di Roma la quale, con sentenza depositata il giorno 1 aprile 2003 - comunicata il 16 maggio 2003 - accoglieva l'eccezione di compromesso e dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario. Avverso tale sentenza la Fintecna s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 13 giugno 2003 alla Todini Costruzioni Generali s.p.a. ed alla Itinera Finanziaria s.p.a., formulando un unico motivo. La Todini Costruzioni Generali s.p.a. ed ~~alla~~ Itinera Finanziaria s.p.a. resistono con

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



controricorso notificato il 15 luglio 2003. Entrambe le parti hanno depositato memorie e la Fintecna anche note di udienza.

Motivi della decisione

1 Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 38, 112 e 166 c.p.c., nonché dell'art. 47 c.p.c. e vizi motivazionali. Si premette che la sentenza impugnata ha dichiarato l'incompetenza del giudice ordinario affermando che le parti avevano compromesso la controversia in arbitrato rituale; che le società convenute avevano entrambe formulato nella comparsa di risposta l'eccezione di compromesso; che la proposizione contestuale da parte loro di una domanda riconvenzionale, non espressamente subordinata all'accoglimento della eccezione di compromesso, non comportava rinuncia all'eccezione, come aveva invece ritenuto il tribunale. Si deduce che la sentenza impugnata non mette in dubbio il principio secondo il quale la proposizione di una domanda riconvenzionale, non subordinata al diniego di declaratoria della cognizione del giudice adito sulla domanda attrice costituisca comportamento incompatibile con la proposizione dell'eccezione di compromesso, né che tale eccezione debba essere formulata nella prima scrittura difensiva. Si deduce, altresì, che la sentenza impugnata ha accertato la mancanza, nel caso di spe-



cie, di una formale subordinazione della domanda riconvenzionale al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, ma ha ritenuto di potere ricavare tale subordinazione dal contesto delle comparse di risposta delle convenute, sulla base dei loro profili concettuali e logico-sistematici. Secondo la società ricorrente, peraltro, la sentenza impugnata, nel procedere all'interpretazione degli atti del giudizio, avrebbe attinto impropriamente alla scritte di entrambe le parti, così ricavando il proprio convincimento "da una scrittura che non è mai stata agli atti del giudizio". Al riguardo nel motivo di ricorso si deduce che le due società convenute sono state in giudizio con difensori diversi ed hanno depositato distinte e diverse comparse di risposta. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello avrebbe tratto il proprio convincimento attraverso un collage di frasi estrapolate dalle due comparse. Ne deriverebbe la violazione del principio della domanda, che va riferito a ciascuna parte, nonché delle regole sulla competenza, dalla Corte ritenute applicabili anche nella materia de qua.

Il ricorso è infondato.

2 Va premesso che il giudizio de quo fu promosso dinanzi al Tribunale nel 1994, epoca in cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito an-



cora sino agli inizi dell'anno 2000, in presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria, che prevedessero il ricorso a un arbitrato rituale, la deduzione della devoluzione della questione insorta al collegio arbitrale e non al giudice ordinario, si configurava come una questione di competenza (da ultimo Cass. sez.un. 23 febbraio 2000, n. 15), e l'eccezione con la quale si deduceva l'incompetenza del giudice adito, per essere la causa devoluta ad arbitrato doveva essere proposta in "limite litis", con la prima difesa (Cass. sez. un., 28 novembre 1996, n. 10617, ancora ribadita da Cass., 26 gennaio 2000, n. 870).

Successivamente, anche a seguito di una rimeditazione della problematica in relazione alla riforma dell'arbitrato del 1994, tale orientamento è cambiato, e secondo l'indirizzo giurisprudenziale oggi consolidato, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica (Cass. sez. un., 3 agosto 2000, n. 527). Ne deriva che il patto compromissorio, oltre all'effetto di devolvere agli arbitri la soluzione della controversia, producendo l'effetto, parallelo, di privare l'autorità giudiziaria del potere

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



di pronunciarsi su di essa, non attiene né al riparto della giurisdizione fra organi giudiziari, né al riparto, fra di essi, della competenza (da ultimo Cass. 21 novembre 2006, n. 24681; 19 maggio 2006, n. 11857; ordinanza 27 maggio 2005, n. 11315).

Tale effetto, peraltro, trattandosi di materia disponibile - sia secondo il precedente orientamento, sia secondo l'attuale - non si realizza d'ufficio, ma solo con la proposizione dell'exceptio compromissi, che questa Corte in precedenza riteneva un'eccezione di carattere processuale, mentre attualmente ritiene un'eccezione di merito, riguardando l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass. sez. un., ord. 6 luglio 2005, n. 14205; 3 agosto 2000, n. 527; 3 ottobre 2002, n. 14223).

Detta eccezione, secondo l'orientamento attuale, si configura come un'eccezione propria ed in senso stretto (Cass. 1 marzo 2006, n. 4542), avendo per oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, e va quindi - secondo tale orientamento - proposta dalle parti nei tempi e nei modi proceduralmente necessari ad evitarne la preclusione, che non sono, per quanto sopra detto, quelli propri dell'eccezione d'incompetenza (art. 38 c.p.c.), ma quelli propri delle eccezioni di merito.



Nel caso di specie è pacifico in causa che entrambe le parti convenute (la Todini Costruzioni Generali s.p.a. e l' Itinera Finanziaria s.p.a.) formularono l'eccezione di compromesso nelle rispettive comparse di risposta e nessuna questione è stata, pertanto, sollevata in ordine alla tempestività della sua proposizione. Con il motivo di ricorso, infatti, si deduce unicamente che, essendo state formulate in dette comparse, da entrambe le parti, anche domande riconvenzionali, non espressamente subordinate al rigetto dell'exceptio compromissi, questa doveva intendersi implicitamente rinunciata per l'incompatibilità della sua proposizione con la proposizione di domande riconvenzionali, secondo quanto sarebbe stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 13317 del 1992.

3 Ritiene questo collegio che la contemporanea proposizione, con la comparsa di risposta, sia dell'exceptio compromissi, sia di una domanda riconvenzionale, non implica la necessità di subordinare espressamente la domanda riconvenzionale al rigetto dell'exceptio compromissi al fine di evitare che sia ritenuta rinunciata, in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale, l'eccezione di compromesso. E ciò sia in relazione all'indirizzo giurisprudenziale sulla natura dell'exceptio compromissi antecedente alla senten-



za n. 527 del 2000 delle sezioni unite - esistente all'epoca in cui il presente giudizio fu promosso - sia in relazione all'indirizzo attuale.

In relazione al precedente indirizzo, configurandosi l'eccezione di compromesso come un'eccezione processuale (d'incompetenza), essa dava luogo ad una questione pregiudiziale di rito. Ne derivava che, a norma e secondo la sistematica dell'art. 276, comma 2, c.p.c., il giudice era tenuto a deciderla con precedenza rispetto ad ogni questione di merito, compresa quella concernente la fondatezza della domanda riconvenzionale. La subordinazione della domanda riconvenzionale al rigetto della eccezione di compromesso, era pertanto processualmente necessitata, cosicché una sua esplicita subordinazione doveva ritenersi del tutto ultronea. In questa ottica, del resto, va considerato che questa Corte ha espressamente stabilito che la volontà di rinunciare a un'eccezione d'incompetenza del giudice adito non è logicamente desumibile dalla proposizione di una domanda riconvenzionale (Cass. 15 marzo 2005, n. 5572).

In relazione all'attuale indirizzo l'eccezione di compromesso si configura come una questione preliminare di merito (Cass. 28 luglio 2004, n. 14234). Ma la contemporanea proposizione dell'eccezione di compromesso e



della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridica, implica comunque la ontologica subordinazione della domanda riconvenzionale al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, é incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale, cosicché la proposizione dell'eccezione implica naturaliter - di per sé - il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la "pregiudizialità" logica dell'eccezione di compromesso, con la conseguenza che la sua espressa subordinazione a tale mancato accoglimento sarebbe ultronea.

Sulla base di tali considerazioni, va pertanto affermato il principio (precisandosi quanto già affermato da questa Corte nelle sentenze 7 luglio 2004, n. 12475 e 19 dicembre 2000, n. 15941) secondo il quale la domanda riconvenzionale che, dinanzi al giudice ordinario, il convenuto proponga nella comparsa di risposta contestualmente alla formulazione dell'eccezione di compromesso è da ritenersi sempre proposta in via subordinata al mancato accoglimento di tale eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia della domanda dell'attore, sia della domanda riconvenzionale.

Le considerazioni che precedono dimostrano in modo



assorbente l'infondatezza del motivo, non risultando decisive, ai fini del decidere, le censurate considerazioni della Corte di appello la quale, dopo avere rilevato la proposizione nelle comparse di risposta dell'eccezione di compromesso, si è soffermata a motivare in concreto sulla esistenza nelle parti della volontà di subordinare le domande riconvenzionali proposte al suo mancato accoglimento, mentre - per quanto sopra detto - ciò non era necessario.

A diverso avviso non può indurre la sentenza di questa Corte (n. 13317 del 1992) menzionata dalla ricorrente, la quale si riferisce ad una ipotesi in cui l'eccezione di compromesso non fu proposta nella comparsa di risposta contestualmente alla domanda riconvenzionale, ma in un'udienza successiva.

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in favore delle società Todini Costruzioni Generali s.p.a. ed Itinera Finanziaria



s.p.a. nella misura di euro quindicimiladuecento per onorari, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2007, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Francesco Felicetti

Alessandro Criscuolo

IL CANCELLIERE
Enrico Colapinto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria

il 30 MAG. 2007

IL CANCELLIERE
Enrico Colapinto